

**REPUBBLICA ITALIANA 489/2009/A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE PRIMA CENTRALE DI APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

dott. Vito MINERVA	Presidente
dott. Rocco DI PASSIO	Consigliere relatore
d.ssa Piera MAGGI	Consigliere
d.ssa Cristina ZUCCHERETTI	Consigliere
dott. Piergiorgio DELLA VENTURA	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

### **SENTENZA**

nel giudizio di appello, iscritto al n. 30962 del registro di segreteria, proposto dai sigg. Carlo CIMARA e Alfredo ANZELLINI, rappresentati e difesi dall'avv. Marcello POLACCHI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Francesca TULANTI, dello studio ARZILLI, sito in Roma, viale Angelico n. 205;

### **avverso**

la sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione LAZIO n. 281 del 12.3.2007;

Visti gli atti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 23 giugno 2009, il consigliere relatore, il difensore degli appellanti ed il P. M. di udienza dott. Antonio CIARAMELLA;

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con la sentenza impugnata, gli appellanti, nella loro qualità, alla data del 2.3.1982, di Sindaco del comune di Civita Castellana, il sig. Carlo CIMARRA e assessore

all'urbanistica e politiche del territorio, il sig. Alfredo ANZELLINI, sono stati condannati al pagamento, in favore del Comune di cui sopra, rispettivamente di € 26.530,74 e 53.061,48 per il danno subito dal Comune in relazione all'occupazione d'urgenza, deliberata dalla Giunta il 2.3.1982 ed eseguita il 24.5.1982, per un periodo massimo di 5 anni dalla immissione in possesso, di un'area destinata alla costruzione di alloggi popolari e di opere di urbanizzazione; l'area era stata inserita in un piano di edilizia economico-popolare, approvato con delibera consiliare n. 313 del 7.11.1980.

Il danno è stato determinato, dal primo Giudice, tenendo conto della differenza fra l'indennità di esproprio, calcolata secondo le pronunce della Corte costituzionale, e il costo sostenuto per la transazione con la società Cesfin s.p.a., che ha acquistato il terreno in data 30.12.1983 e che ha convenuto in giudizio il Comune per risarcimento danni, avendo questo adottato il provvedimento di esproprio oltre il quinquennio.

Avverso la sentenza, gli appellanti eccepiscono: la prescrizione dell'azione; la contraddittorietà della motivazione ritenuta errata e insufficiente in merito all'effettiva sussistenza del danno e in ordine alla sussistenza della colpa grave.

Il Procuratore generale, in data 4.6.2009, ha depositato conclusione con le quali, non ritiene fondata l'eccezione di prescrizione proposta e respinta dal primo Giudice; nel merito, ritiene provata la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa grave e del danno, come determinato dal primo Giudice.

Nell'udienza di discussione del 23 giugno 2009, le parti hanno ribadito le argomentazioni e le richieste esposte nei rispettivi atti scritti.

## **MOTIVAZIONE**

Con riferimento alla prescrizione della azione, si rileva che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della legge 1 gennaio 1994 n. 20, il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso; nella

specie, trattandosi di danno indiretto, ravvisabile quando l'amministrazione risarcisca un terzo del danno causato dal dipendente, secondo la giurisprudenza di questa Corte, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione deve porsi alla data in cui, con sentenza passata in giudicato o con transazione approvata nei modi di legge, sorge il titolo esecutivo o l'obbligazione di pagamento per l'amministrazione, configurante una situazione giuridica produttiva di danno, rapportabile all'emissione dei mandati di pagamento, avvenuta con determinazione dirigenziale n. 823 del 12.12.2001 o, comunque, in data 19.12.2001 (transazione); pertanto, l'atto di citazione in giudizio, depositato il 7.6.2005, è intervenuto tempestivamente.

Dalla documentazione in atti, risulta che il provvedimento regionale del 1982 concessivo dell'indennità di esproprio non è potuto essere eseguito per l'irreperibilità, all'atto della sua notifica, del proprietario dell'area. Successivamente, esperite le ricerche del caso, si è evidenziato, che subito dopo la trattativa con il Comune e la Regione, costui ha venduto il terreno in causa ad altri (la soc. Cesfin), che ha iniziato nuove trattative con gli Enti (Regione e Comune) interessati, complicate dal sopravvenire, nel tempo, delle tre sentenze della Corte costituzionale circa la determinazione dell'indennità di esproprio.

Queste circostanze sono state determinanti al fine del decorso del quinquennio dall'occupazione di urgenza del suolo.

Ciò stante, il Collegio non rileva, nella specie, l'elemento soggettivo della colpa grave, come qualificata dalla costante e copiosa giurisprudenza di questa Corte, sostanziandosi, in sintesi, nella macroscopica e grossolana trascuratezza nello svolgimento della gestione dell'Ente.

Pertanto, l'appello indicato in epigrafe merita accoglimento.

Le spese di lite possono essere compensate.

Nulla per le spese dei due gradi di giudizio.

**P.Q.M.**

la Corte dei conti - Sezione prima giurisdizionale centrale di appello, accoglie l'appello indicato in epigrafe e, per l'effetto, assolve gli appellanti Carlo CIMARRA e Alfredo ANZELLINI dalla domanda attrice; compensa le spese di lite.

Nulla per le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 23 giugno 2009.

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

F.to Rocco DI PASSIO

F.to Vito MINERVA

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 20/7/2009**

**IL DIRIGENTE**

F.to Maria FIORAMONTI